



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20190042389	
Data	28-06-2019	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 613 - 2019	

OGGETTO:

AUA METAL. PO. S.R.L., SEDE LEGALE E OPERATIVA STRADA SALE 95, FRAZIONE MANDROGNE, ALESSANDRIA. LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE BAILO IVANA. ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Determinazione del Dirigente

Addì 28 Giugno 2019, presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria, sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente;

VISTI

la legge 241/1990 e smi recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

Il Decreto del Presidente della Provincia nr 42 del 07/03/2019 “modifica macrostruttura dell’Ente e di conferma Decreto del Presidente della Provincia nr 64 del 17/04/2018 “adeguamento macrostruttura provinciale” ad integrazione del Decreto 174/99532 del 30/11/2015 “approvazione della nuova macrostruttura dell’ente” come modificato con DP 214/78443 dell’08/11/2018;

Il Decreto del Presidente nr 186/101303 del 04/12/2015 di attribuzione incarico Dirigenziale all’Ing Claudio Coffano nonché i successivi decreti presidenziali di conferma e proroga nr 194/80886 dell’01/12/2017, nr 12/6175 del 30/01/2018 e nr 51/22180 del 26/03/2018;

Il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria nr 69 del 19/04/2018 ad oggetto: Conferma e integrazione incarico Dirigenziale Ing Claudio Coffano nonché i successivi decreti di conferma e proroga

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

nr182/65413 del 17/09/2018, nr 244/86666 del 10/12/2018, nr 16/4784 del 25/01/2019, nr 35/11275 del 25/02/2019 e nr 66/20440 del 23/03/2019 e nr 86/25026 del 18/04/2019 sino al 31/05/2019;

Visto altresì il Decreto del Presidente n. 123 del 29/05/2019 (Prot. n. 34063 del 28/05/2019) con cui è stato prorogato l'incarico dirigenziale all'ing. Coffano dal 01/06/2019 fino al 30/06/2019.

l'Ordine di Servizio OSAP2-3-2018 del 05.06.2018 avente oggetto Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale assetto organizzativo interno, collocazione personale, assegnazione specifiche responsabilità;

l'Ordine di Servizio OSAP2-5-2018 del 27.07.2018 del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale avente a oggetto: "Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto";

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il D.Lgs. 152/2006 e smi con particolare riguardo alla normativa di settore, per il presente atto, relativa a operazioni recupero rifiuti (articolo 216);

Il D.M. 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22" e s.m.i.;

la Legge 447/1995 in materia di comunicazione o nulla osta in materia di valutazione di impatto acustico con particolare riguardo all'articolo 8 dello stessa;

la Legge Regionale 52/2000 con particolare riguardo all'articolo 10;

PREMESSO

- che in data 16.05.2019 il Suap del Comune di Alessandria avviava procedimento ex D.P.R. 59/2013 e s.m.i. finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di istanza depositata dalla Ditta METAL. PO. S.r.l. con sede legale e operativa, oggetto del presente procedimento, in Comune di Alessandria, Strada Sale, 95 – Frazione Mandrogne, ove la proponente ha dichiarato di svolgere attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca;
- che in data 22.05.2019 (protocollo Provincia Alessandria n. 33139 del 23.05.2019) detto procedimento perveniva ai competenti uffici provinciali ai sensi del DPR 59/2013;
- che l'istanza depositata è finalizzata al conseguimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ex Art. 3.1 lettera g) DPR 59/2013 ai sensi dell'articolo 216 D.Lgs. 152/2006 e smi.
- che con nota protocollo n. 33961 del 28.05.2019, veniva richiesto ai competenti Servizi provinciali di verificare la correttezza degli aspetti tecnici e formali della documentazione allegata all'istanza, con contestuale richiesta di espressione di proprio parere definitivo in ordine all'adozione del titolo abilitativo in capo alla Proponente.
- che in data 03.06.2019 il Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria faceva pervenire proprio parere di competenza definitivo con prescrizioni in materia di impatto acustico, ai fini della predisposizione del provvedimento autorizzativo finale.
- che a seguito di opportuna disamina della documentazione allegata all'istanza, ritenendo la stessa esaustiva ai fini istruttori, il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria faceva pervenire in data 04.06.2019 proprio parere definitivo in ordine all'adozione dell'Aua, corredato delle prescrizioni tecniche che si riportano integralmente nella parte dispositiva del presente provvedimento e dei relativi allegati 1), 1 bis) e 2).
- che l'istruttoria amministrativa e tecnica si concludeva pertanto con l'acquisizione del parere di competenza favorevole da parte del Servizio provinciale competente.

CONSIDERATO

- che nel corso dell'istruttoria è emerso che, stante la specifica tipologia di attività svolta, la Ditta non risulta appartenente alle categorie individuate dall'art. 2 del Decreto del 18 aprile 2005, per cui si ritiene necessario inserire d'ufficio, nella parte dispositiva del provvedimento autorizzativo, le prescrizioni tecniche in materia di impatto acustico ai sensi dell'Art. 8, comma 4 o 6, della Legge 447/1995 (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013).

VISTI

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza;

il parere di competenza positivo del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria per gli aspetti legati alle recupero di rifiuti non pericolosi, nonché gli allegati trasmessi al fine della predisposizione del

provvedimento autorizzativo finale, le cui prescrizioni tecniche sono riportate nella parte dispositiva del presente atto;

il parere di competenza positivo del Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria per gli aspetti legati all'impatto acustico, le cui prescrizioni tecniche si riportano integralmente nella parte dispositiva del presente atto per le motivazioni in premessa addotte;

Considerato che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti;

Letti:

- L' articolo 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013, nonché l'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi (recupero di rifiuti);

- L'articolo 3 comma 1 lettera e) del DPR 59/2013, nonché l'articolo 8, comma 4 o 6, della Legge 447/1995 (impatto acustico)

DETERMINA

di adottare, come da istanza e secondo quanto emerso in atti, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 a favore della Ditta richiedente METAL. PO. S.r.l. (PARTITA I.V.A. 01769070069) con sede legale e operativa, oggetto del presente procedimento, in Comune di Alessandria, Strada sale, 95 – Frazione Mandrogne (Dati catastali: foglio 281 particella 169), corrente in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Bailo Ivana (Codice Fiscale BLAVNI49R48I657Z, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale della ditta) così come indicato dalla ditta stessa per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (articolo 3 comma 1 lettera g) DPR 59/2013 per recupero rifiuti) e impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4 o 6, della Legge 447/1995 (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013), secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza.

E' fatto obbligo alla Ditta METAL. PO. S.r.l. di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) ALLEGATI - parti integranti del presente provvedimento -

Allegato n. 1 - Certificato di Iscrizione

Allegato 1bis Quadro tecnico

Allegato 2 Planimetria

B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI (articolo 3.1 lettera g) DPR 59/2013 - articolo 216 D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) La ditta, ancorché autorizzata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, risulta iscritta al n. 422 del Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006. Dell' iscrizione viene dato atto con apposito certificato riportato in ALLEGATO 1 alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

2) La ditta è tenuta al versamento annuale dei diritti di iscrizione al suddetto Registro Provinciale previsti dal D.M. 210/7/98 n. 350 secondo le modalità ivi disposte. L'importo dovuto è quello previsto dalla classe 6 riportata all'art. 1 del Decreto stesso.

- 3) La ditta è tenuta al rispetto di quanto riportato nel quadro tecnico di cui all'ALLEGATO 1 bis alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.
- 4) La messa in riserva dei rifiuti deve essere effettuata esclusivamente nelle aree interne indicate nella planimetria riportata in ALLEGATO 2. La pavimentazione deve essere mantenuta in condizioni tali da garantire l'impermeabilità ed evitare la percolazione di qualsivoglia inquinante nel terreno sottostante.
- 5) Il deposito dei materiali EOW prodotti da soggetti terzi, oggetto dell'attività di commercio della ditta, deve essere effettuata esclusivamente nell'area indicata nella planimetria riportata in ALLEGATO 2. La pavimentazione deve essere mantenuta in condizioni tali da garantire l'impermeabilità ed evitare la percolazione di qualsivoglia inquinante nel terreno sottostante. L'area deve essere mantenuta fisicamente separata dagli attigui stoccaggi di rifiuti.
- 6) L'altezza dei cumuli di rifiuti non deve superare la recinzione della sede operativa.
- 7) L'attrezzatura utilizzata per lo svolgimento delle operazioni di riduzione volumetrica dei soli rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 è la seguente:
- 8) cesaia marca Bonfiglioli S.p.a. mod. CA 85 mat. n. 265
- 9) L'utilizzo di tale attrezzatura non produce in ogni caso materia prima.
- 10) La modifica o la sostituzione del citato macchinario deve essere preventivamente comunicata ai competenti Servizi della Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione. L'efficacia della presente iscrizione è subordinata all'effettivo possesso da parte della ditta delle attrezzature succitate.
- 11) Nell'ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, deve attenersi alle disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 aprile 2006 n. 186 recante modifiche al D.M. 05/02/1998, fatte salve le disposizioni successive
- 12) I rifiuti devono essere resi identificabili all'atto della messa in riserva a mezzo di apposita cartellonistica e devono essere distinguibili dalle eventuali materie prime presenti nell'apposita area dedicata.
- 13) Deve essere garantito il mantenimento in buono stato dei sistemi di trattamento e di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne nel rispetto del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne redatto dalla Ditta in conformità al D.P.G.R. 20/02/2006 n.1/R e s.m.i. ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 336 prot. n. 64073 del 15/05/2010 e s.m.i., le cui prescrizioni devono essere rispettate.
- 14) La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato di iscrizione, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva all'iscrizione della ditta al Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006.
- 15) Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs 152/2006 nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In

particolare si specifica che l'attività di gestione rifiuti autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI della parte IV del D.Lgs. 152/2006 nonché della parte VI bis del D.Lgs. 152/2006.

16) L'efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria. In particolare:

17) la Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito utilizzando idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto;

18) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

19) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

C) PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

D) PRESCRIZIONI GENERALI

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla Ditta a:

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 3.1 lettera g) DPR 59/2013;
- comunicazione o nulla osta ex art. 8, comma 4 o 6, della Legge 447/1995 ai sensi dell'articolo 3.1 lettera e) DPR 59/2013;

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate nel precitato articolo 3 non sono state richieste e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della Ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale.

2) Qualora la Ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte.

3) Il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti.

4) Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

5) Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della Ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30.07.2034. E' fatto obbligo alla Ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/20213 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio*